



Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano con potenza elettrica pari a 1.000 kW e potenza termica immessa pari a 2.419 kW, presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente sito nel Comune di Susegana (TV), Via Bombardieri n. 14.
 Ditta proponente: Fornaci Calce Grigolin S.p.A.
 D. Lgs. 152/2006 – L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

- 1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NO _x espressi come NO ₂	94 mg/Nm ³	0,80 kg/h
CO	110 mg/Nm ³	0,93 kg/h
Polveri	1,87 mg/Nm ³	0,016 kg/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno;
- 3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio; le successive analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto;
- 4) Per le modalità di esecuzione delle analisi dei fumi dovrà essere preso a riferimento il documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" scaricabile dal sito internet della Provincia di Treviso;
- 5) In merito agli apprestamenti inerenti l'accessibilità a camino, alla collocazione della sezione di prelievo e alla dotazione della stessa delle necessarie prese di campionamento, deve essere rispettato quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" scaricabile dal sito internet della Provincia di Treviso;
- 6) La verifica del rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere eseguita utilizzando le seguenti metodiche analitiche:
 Metodo UNI 16911-1:2013 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato;
 Metodo UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto;
 Metodo UNI EN 15058:2006 per la determinazione del monossido di carbonio;
 Metodo UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri;
 Metodo UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno.
- 7) Vengano registrate le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del catalizzatore nel sistema di abbattimento delle emissioni gassose;
- 8) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III[^] D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs. 152/06);



acb59737



- 9) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
- 10) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
- 11) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- 12) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
- 13) ACCESSIBILITÀ - L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
- 14) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Treviso con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;
- 15) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro 90 giorni dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione). Le misure dovranno verificare il rispetto dei limiti di zona e del valore del limite differenziale di immissione presso i ricettori maggiormente significativi;
- 16) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
- 17) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
- 18) MODIFICHE - Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
- 19) EFFICIENZA - L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
- 20) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".



acb59737

